

Contributi - Soggetti obbligati – In genere - Disciplina anteriore alla legge n. 88 del 1989 - Inquadramento delle imprese - Criterio ex art. 2195 c.c. – Operatività.

Corte di Cassazione, sezione Lavoro – 23.09.2010 n. 20144 – Pres. Vidiri – Rel. Stile – P.M. Patrone – C.R.C. e altri (avv. Ferrara) – INPS (avv.ti Fabiani, Triolo).

In tema di classificazione delle imprese ai fini previdenziali e assistenziali, nel quadro normativo anteriore all'entrata in vigore della l. n. 88 del 1989, rimasto applicabile alle imprese già esistenti alla data del 28 marzo 1989 in virtù del disposto di cui all'art. 49, comma 3, della legge medesima, fino alla data del 31 dicembre 1996 così come indicato dall'art. 2, comma 215, della l. n. 662 del 1996, l'inquadramento nel settore industriale o commerciale deve avvenire in base ai criteri generali fissati dall'art. 2195 c.c.

FATTO - Con ricorsi depositati il 28-5-1997 e poi riuniti, A. S., C. R. C., De L. S., M. A., P. M. e S. G., premesso di avere lavorato alle dipendenze della G.srl fino al 15-12-1994, data in cui il rapporto di lavoro era cessato a seguito di licenziamento intimato ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 223/91, lamentavano che l'INPS non avesse loro riconosciuto il diritto alla percezione dell'indennità di mobilità, sull'erroneo presupposto che l'attività svolta dalla società datrice di lavoro non era attività commerciale in senso stretto. Nel precisare che in realtà l'attività svolta dalla citata ditta, in quanto consistente in microfilmatura, elaborazione e catalogazione di ricette mediche provenienti dalle farmacie della regione Campania doveva considerarsi di natura industriale, i ricorrenti chiedevano accertarsi il proprio diritto alla suddetta indennità con condanna dell'Istituto al pagamento della somma di lire 26.957.244 ciascuno, oltre accessori di legge.

Non si costituiva l'INPS e il Pretore decideva la causa, accogliendo la domanda. Avverso detta sentenza proponeva appello l'INPS con ricorso depositato il 26-1998, deducendo, in relazione alla società datrice di lavoro, la carenza del presupposto della natura commerciale in senso stretto o industriale dell'attività esercitata. In subordine chiedeva che, in caso di riconoscimento del diritto, dalle somme riconosciute con la sentenza di primo grado venisse decurtato quanto pagato ai lavoratori a titolo di indennità di disoccupazione ordinaria e per i primi 12 mesi l'importo del 5,84% ex l. 41/86.

Si costituiva il solo S. G. che chiedeva il rigetto dell'appello.

Con sentenza del 9 novembre-5 dicembre 2005, l'adito Tribunale di Napoli, in accoglimento dell'impugnazione, rigettava le domande proposte con il ricorso introduttivo.

A sostegno della decisione, osservava come, in applicazione della classificazione di cui

all'art. 49 legge n.88/1989, l'attività espletata dalla G.srl, non presentasse né le caratteristiche delle attività del settore industria (manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua, dell'edilizia, dei trasporti e comunicazioni, della pesca, dello spettacolo, nonché per le relative attività ausiliari), perché il risultato dell'attività di classificazione e trasposizione delle ricette mediche su nastro - quale quella svolta dalla società-non era idoneo a dar luogo alla creazione di alcun prodotto per entità e natura diverso da quello di partenza, limitandosi la novità semplicemente alla catalogazione e conservazione su supporto diverso, né quelle del settore terziario (commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione di servizi anche finanziari, per le attività professionali ed artistiche, nonché le relative attività ausiliarie).

Per la cassazione di tale pronuncia ricorrono i lavoratori con due motivi.

L'INPS ha apposto procura al ricorso notificato.

DIRITTO - Con il primo mezzo d'impugnazione i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. in relazione all'art. 116 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), censurano l'affermazione del Tribunale di Napoli, secondo cui la sentenza del Pretore di Napoli del 03.02.97 n. 4856, che aveva ritenuto di natura industriale l'attività della G.srl, intentata da altri dipendenti, non avrebbe alcun valore nel presente procedimento, in mancanza della sua produzione in giudizio con l'attestazione del passaggio in giudicato.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 49, comma 3, L. 88/89, violazione e falsa applicazione dell'art. 2195 c.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.).

In particolare, contestano la linea argomentativa adottata dal Tribunale di Napoli secondo cui, i criteri di classificazione tassativamente stabiliti dall'art 49 L. 88/89, costituirebbero le uniche regole di principio alle quali occorrerebbe fare riferimento per l'inquadramento previdenziale dei datori di lavoro. Pertanto, stante la rigida previsione, l'attività della G.srl non rientrerebbe né nel settore industriale, poiché il risultato dell'attività di classificazione e trasposizione delle ricette mediche su nastro non sarebbe idoneo a creare alcun prodotto nuovo e diverso da quello di partenza, limitandosi alla semplice catalogazione e conservazione su supporto diverso, né nel settore terziario.

Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

Premesso che il Giudice *a quo*, nel disconoscere il valore di cosa giudicata ad una decisione non prodotta in giudizio, con l'attestazione del passaggio in giudicato, si è uniformato all'orientamento di questa Corte, alla cui stregua, affinché il giudicato esterno possa far stato nel processo, è necessaria la certezza della sua formazione, da provarsi attraverso la produzione della sentenza con il relativo attestato di cancelleria (Cass. n. 10623/09), fondata appare la critica mossa alla impugnata decisione, che, riportandosi ai criteri di classificazione di cui all'art. 49 l. 88/89, ha negato il diritto alla percezione della indennità di mobilità.

Erroneamente, infatti, il Tribunale di Napoli ha ritenuto applicabile alla fattispecie in esame l'art. 49 L. 88/89. Ed invero, l'art. 49 della L. 88/89, recita: "...1. La classificazione dei datori di lavoro disposta dall'Istituto ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed è stabilita sulla base dei seguenti criteri:

a) settore industria, per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni, della pesca, dello spettacolo, nonché per le relative attività ausiliarie;

b) settore artigianato, per le attività di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 ;

c) settore agricoltura, per le attività di cui all'art. 2135 del codice civile ed all'art.1 della legge 20 novembre 1986, n. 778;

d) settore terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche; nonché per le relative attività ausiliarie;

e) credito, assicurazione e tributi, per le attività: bancarie e di credito; assicurative; esattoriale, relativamente ai servizi tributari appaltati.

2. I datori di lavoro che svolgono attività non rientranti fra quelle di cui al comma 1 sono inquadrati nel settore "attività varie"; qualora non abbiano finalità di lucro sono esonerati, a domanda, dalla contribuzione alla Cassa unica assegni familiari, a condizione che assicurino ai propri dipendenti trattamenti di famiglia non inferiori a quelli previsti dalla legge.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sarà stabilito a quale dei settori indicati nel precedente comma si debbano aggregare, agli effetti previdenziali ed assistenziali, i datori di lavoro che svolgono attività plurime rientranti in settori diversi. Restano comunque validi gli inquadramenti già in atto nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura o derivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti

emanati ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

Non avendo tale previsione carattere interpretativo e non avendo, dunque, efficacia per il periodo anteriore alla propria entrata in vigore, considerato il disposto dell'art. 49 terzo comma, deve affermarsi che il relativo regime è "applicabile solo alle imprese che hanno iniziato la loro attività a partire da tale data (28 marzo 1989)", rilevando altrimenti, "in difetto di specifici criteri, le regole classificatorie dettate dal c.c." (tra le tante Cass. 11865/95).

In particolare, "nel regime anteriore all'art. 49 della L. 9 marzo 1989, n. 88 al fine di stabilire se un'impresa abbia o no carattere industriale occorre aver riguardo ai criteri desumibili dall'art. 2195 c.c. (Cass. 12136/95).

Conferma dell'esistenza di una durevole disciplina transitoria è venuta in via legislativa, con la duplice previsione contenuta negli artt. 1 c. 234 e 2 c. 215 L. 662/96, i quali hanno dato attuazione ai principi fondamentali affermati con le pronunce 4837/94 delle S.U. e 3 78/94 della Corte Costituzionale, che avevano evidenziato la mancata fissazione di un termine iniziale per la vigenza del sistema di classificazione della L. 88/89. In base a tali norme della Legge Finanziaria 96, dal 01.01.97 cessa l'efficacia del regime transitorio di cui all'art. 49, terzo comma, secondo periodo; pertanto, a far tempo da tale data, la classificazione dei datori di lavoro deve essere effettuata esclusivamente sulla base dei criteri di inquadramento stabiliti dal predetto art. 49.

Ora, è pacifico tra le parti, che l'esercizio della G.srl sia iniziato ben prima dell'entrata in vigore della L. 88/89 ed il periodo in discussione, cioè la data della messa in mobilità dei lavoratori, risale al 15.12.94, antecedente, quindi, al 01.01.97. Bisogna, pertanto, rifarsi ai canoni di classificazione codicistici e, in special modo, a quelli enucleati dall'art. 2195 c.c. ai fini della determinazione dell'inquadramento della società datrice di lavoro e del riconoscimento del diritto preteso dai ricorrenti.

Non essendosi il Giudice *a quo* riportato a detti canoni, l'impugnata decisione va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

(Omissis)